

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 CARE srl - Modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, localizzato a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) Pratica ARPAE n. 17893/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4095 del 01/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno uno AGOSTO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – CARE srl - Modifica dell’Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, localizzato a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) – Pratica ARPAE n. 17893/2021**

**La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

**VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l’articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

l’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

D.M. 22 settembre 2020 n.188 “Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n.152/2006”;

le linee guida SNPA approvate con Delibera n.156/2022 del 23.02.2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste, di cui all’art.184-ter comma 3 del d.Lgs.152/2006;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell’art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all’art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”

la Circolare del Ministero dell’Ambiente n.1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al punto 14 della Relazione Generale

**PREMESSO CHE:**

La ditta CARE srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione comprende anche i titoli ambientali Scarichi idrici, Emissioni in atmosfera e il Nulla Osta Acustico. L'autorizzazione ha validità sino al 31/12/2029.

La suddetta autorizzazione stabilisce che, in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, l'esercizio dell'impianto possa proseguire in conformità con l'autorizzazione n.DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i., la cui validità è stata estesa fino al giorno 06/08/2022 con DET-AMB-2022-1774 del 07/04/2022.

Nell'impianto sono presenti una tettoia avente superficie pari a circa 2.400 mq, una palazzina uffici ed un piazzale esterno a servizio dell'attività. Tutte le aree sono pavimentate in cemento o asfalto. L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.21, mappale n.63.

La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività presso l'impianto:

- messa in riserva, cernita/selezione, triturazione, riduzione volumetrica (pressatura) dei rifiuti;
- per i rifiuti di differenti tipologie a composizione variegata è prevista la selezione e la suddivisione per singola merceologia in modo da ottenere Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore (limitatamente a carta e cartone e rifiuti inerti) o rifiuti da conferire nelle specifiche filiere del recupero, dove saranno sottoposti a ulteriori raffinazioni;
- lo stoccaggio dei rifiuti da trattare e le operazioni di selezione vengono effettuate al di sotto della tettoia, mentre per gli stoccaggi dei materiali/rifiuti recuperati di risulta dalla cernita e per i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva è prevista la collocazione in cassoni o stoccaggio in balle nell'area esterna collocata lungo il lato ovest dell'impianto o sotto tettoia dedicata, su superfici impermeabili;
- le operazioni di trattamento mediante triturazione dei rifiuti inerti e lignei vengono effettuate in area esterna dedicata;

Nell'impianto sono presenti quattro linee di lavorazione:

1. linea triturazione e selezione dei materiali lignei: i rifiuti di grossa pezzatura (ingombranti e rifiuti legnosi) vengono selezionati con ragno e sottoposti a triturazione; la restante frazione ottenuta dalla cernita viene inviata alla linea di vagliatura e selezione;
2. linea di vagliatura e selezione frazione secca (multimateriale): i rifiuti tramite una serie di nastri trasportatori raggiungono la piattaforma di cernita per la separazione manuale; tutte le frazioni separate manualmente vengono raccolte nei box sottostanti per poi essere spinte mediante pala sul nastro di carico della pressa imballatrice; lo scarto viene raccolto alla fine della linea di selezione ed avviato alla pressatura;
3. linea monomateriale: quando il rifiuto in ingresso è costituito essenzialmente da monomateriale proveniente da raccolta differenziata, principalmente carta e plastica, viene stoccato e sottoposto alla rimozione manuale delle impurità; successivamente il materiale viene pressato e imballato;
4. linea di triturazione degli inerti;

Presso l'impianto è presente una seconda linea di pressatura da utilizzare principalmente per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto e in parte per gli imballaggi in plastica.

In data 27/09/2017, CARE srl ha presentato istanza, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006, per ottenere la modifica dell'impianto e dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi esistente relativamente a:

- modifica delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati;
- introduzione dell'attività di trattamento R12;
- individuazione di una zona per la cernita a terra in area scoperta e conseguente modifica della classificazione e delle caratteristiche dell'impianto di raccolta e trattamento degli scarichi idrici;
- introduzione dell'operazione di stoccaggio D15;

tuttavia, le caratteristiche e l'entità delle modifiche proposte hanno richiesto la sottoposizione del progetto di

modifica alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening); lo screening si è concluso con la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n.16476 del 15/10/2018, con la quale è stato deciso di escludere il progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A., *“a condizione che venga rispettata la prescrizione di seguito indicata:*

- *nell'area esterna di cernita devono essere collocati unicamente materiali di grande pezzatura e devono essere approntati idonei sistemi di mitigazione del trasporto eolico, compatibili dal punto di vista edilizio, al fine di ridurre l'impatto generato dalla presenza di rifiuti nelle aree F, 6 e D. La documentazione tecnica e fotografica attestante il rispetto della prescrizione deve essere inviata ad ARPAE SAC di Modena e Distretto Territoriale Area Nord alle condizioni che saranno stabilite nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006”*

in data 24/04/2018, CARE Srl ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica (prot. ARPAE n.8429);

in data 05/11/2018, CARE Srl ha presentato una ulteriore istanza per ottenere un incremento di 6000 tonnellate dei rifiuti trattabili annualmente presso l'impianto (prot. ARPAE n.22757);

in data 04/12/2018 (prot.ARPAE n.25231) e in data 04/02/2019 (prot.ARPAE n.18428), Care ha presentato la documentazione in risposta alla prescrizione definita con la conclusione dello screening, con la quale, fra l'altro, ha comunicato l'intenzione di rinunciare ai codici di rifiuti “rottami metallici” in ingresso all'impianto.

A seguito del perfezionamento della documentazione, le richieste avanzate dal proponente hanno riguardato il rinnovo dell'autorizzazione e le seguenti modifiche impiantistiche e gestionali:

1. variazione nella gestione delle aree esterne preposte allo stoccaggio dei rifiuti lavorati (flessibilità utilizzo dell'unica area di stoccaggio dei materiali / rifiuti prodotti (ad eccezione di quelli da avviare a recupero R1 o smaltimento D1) dove tali materiali o rifiuti verranno collocati ed identificati con cartellonistica indicante codice EER;
2. introduzione dell'operazione di recupero R12 per alcune tipologie di rifiuto attualmente autorizzate in modalità R3, R4 o R5;
3. individuazione di nuova area per la cernita a terra dei rifiuti di maggiori dimensioni di plastica e cartone attualmente effettuata al coperto e conseguente adeguamento del sistema di captazione e trattamento delle acque reflue originate dall'attività al fine di poter trattare le acque generate dall'intero evento meteorico (attualmente vengono trattate solo le acque di prima pioggia);
4. introduzione di una zona destinata all'operazione di deposito preliminare D15 e/o messa in riserva R13 di rifiuti identificati con il codice europeo 191212 “Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211” ritirati da terzi e costituiti da rifiuti (scarto) originati dall'attività di selezione. Tale tipologia risulta già gestita dalla Ditta limitatamente agli scarti originati dalle proprie operazioni di selezione effettuate nell'impianto;
5. l'incremento di 6000 t/anno dei rifiuti trattabili presso l'impianto, passando da 60.000 (attualmente autorizzate al trattamento) a 66.000 t/anno;

l'attività di cernita verrà svolta sul lato ovest dell'insediamento a ridosso della duna di terra ed ad una distanza di circa 30-40 metri dalla precedente collocazione.

In sede di Conferenza, in data 21/02/2019, Care ha espresso la propria intenzione di rinunciare alla gestione dei codici di rifiuti “rottami metallici” in ingresso all'impianto.

Acquisiti i pareri da parte degli enti competenti e conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi, con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 è stata rinnovata con modifiche l'autorizzazione di CARE srl all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R3, R5, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi, nella configurazione descritta nel documento “*Tav.4C\_Rev1 - Planimetria Area di Intervento – Stato di Progetto – 05/12/2019*”, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto atto;

in particolare, è stato stabilito che la DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 fosse immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle opere in progetto (3 aree di stoccaggio materiali nella zona F, chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di stoccaggio sovralli nella zona D, chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di scarico materiale plastico prospiciente la zona A con copertura raccordata alla veletta del capannone esistente, modifica del sistema di gestione delle acque, adeguamento degli impianti elettrici) e, in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con il suddetto atto, l'esercizio dell'impianto potesse proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i., la cui validità è stata estesa fino al giorno

30/09/2020;

con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-4583 del 30/09/2020 e n. DET-AMB-2020-6321 del 23/12/2020 è stata concessa una proroga fino al 30/06/2021 del termine previsto per la realizzazione dei lavori ed è stata estesa fino a tale data la validità della determinazione n.4004/2016;

in data 15/06/2021 (prot. ARPAE n.93896) CARE Srl ha presentato istanza per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, e la proroga dell'Autorizzazione n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i.

Con l'istanza la ditta chiede:

1. di modificare il sistema di depurazione delle acque reflue attraverso la realizzazione di una vasca di contenimento e il successivo invio a depurazione dei rifiuti liquidi presso un impianto autorizzato;
2. di poter realizzare un muretto in c.a. sulla duna in sostituzione della recinzione con telo ombreggiante, al fine di predisporre attacchi esterni per gli idranti, come richiesto dai VVF con parere espresso prot 10160 del 07/06/2019;
3. l'adeguamento al D.M. 188/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184 ter, c. 2 del D. Lgs. 152/2006";

Con DET-AMB-2021-3286 del 29/06/2021, ARPAE ha esteso fino al 12/11/2021 la validità della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016.

#### **DATO ATTO CHE:**

con nota n.98973 del 24/06/2021 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Carpi, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Consorzio della Bonifica Emilia Centrale, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 14/07/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.117397 del 27/07/2021). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.137154 del 06/09/2021);

in data 04/11/2021 (prot. n. 170497 del 05/11/2021) la ditta ha chiesto l'estensione della validità dell'autorizzazione n.DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016, nelle more del procedimento in corso;

in data 05/11/2021 (Rif. prot. n.171195, n.171198, n.171200, n.171201, n.171203 del 08/11/2021) la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, ad eccezione della documentazione relativa all'iter inerente la tettoia, per la quale ha chiesto una proroga di 30 giorni;

con determinazione ARPAE n.DET-AMB-2021-5677 del 12/11/2021 è stata concessa una proroga dei termini fissati per la presentazione delle integrazioni fino al giorno 06/12/2021, a completamento di quelle inviate in data 05/11/2021 (Rif. prot. n.171195, n.171198, n.171200, n.171201, n.171203 del 08/11/2021), e contestuale estensione fino al 06/05/2022 della validità della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016;

in data 27/12/2021 (prot. 198182) è pervenuta la richiesta da parte della ditta di una proroga di ulteriori 120 giorni per la presentazione della conclusione dell'iter relativo alla realizzazione della tettoia comprendente la "Fine lavori", la relativa SCEA e la trasmissione alla scrivente Agenzia di tale evidenza;

in data 29/12/2021 (prot. n.200277) ARPAE ha concesso una proroga dei termini di cui al punto precedente fino al giorno 18/02/2022;

in data 22/02/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.37077 del 07/03/2022) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 05/11/2021 (Rif. prot. n.171195, n.171198, n.171200, n.171201, n.171203 del 08/11/2021). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.37127 del 07/03/2022);

con determinazione ARPAE n.DET-AMB-2022-1774 del 07/04/2022 è stata concessa una proroga dei termini fissati per la presentazione delle integrazioni fino al giorno 21/04/2022, e contestuale estensione fino al 06/08/2022 della validità della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016;

in data 30/05/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.92674 del 06/06/2022) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 22/04/2022 (Rif. prot. n.66619);

nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi è emerso che:

non essendo stato ancora realizzato il sistema di trattamento in continuo per le acque di seconda pioggia, autorizzato con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, la ditta ha proposto, in alternativa, la realizzazione di una vasca fuori terra di raccolta di tutte le acque ricadenti sulla superficie scolante (piazzali esterni), da conferire come rifiuto ad impianto autorizzato;

ARPAE ha ritenuto opportuno che la ditta sottoponesse la proposta avanzata alla Regione Emilia Romagna per una valutazione preliminare di eventuale assoggettabilità a screening (come previsto dall'Art. 6 comma 9 D. Lgs. 152/06) per valutare il potenziale impatto negativo sulla matrice ambientale aria dovuto ad un incremento del trasporto via terra causato dalle autobotti a seguito della modifica proposta al sistema di gestione delle acque reflue. In data 18/11/2021 (prot. n.187894 del 06/12/2021) la RER ha risposto confermando che il progetto non produce potenziali impatti ambientali significativi e negativi, quindi le suddette modifiche non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

la Conferenza ha accolto favorevolmente la proposta avanzata dalla ditta, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva al paragrafo "*Prescrizioni relative alla vasca di accumulo*". Tale modifica comporta il cambio della natura dello scarico delle acque di dilavamento del piazzale, che da "acque reflue di dilavamento" diventano rifiuti, come meglio specificato nell'Allegato Acqua;

la Conferenza ha accolto favorevolmente la proposta avanzata dalla ditta di compensare l'aumento della produzione di CO2 dovuta all'incremento del trasporto su strada attraverso la piantumazione di essenze arboree nell'area di vincolo del metanodotto indicato nella servitù del tratto in corrispondenza di CA.RE. e presso la discarica esaurita di San Marino di Carpi, di proprietà del Comune di Carpi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva al paragrafo "*Prescrizioni relative alle opere di compensazione a verde*";

non essendo state realizzate le opere autorizzate con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 per la gestione degli stoccaggi nelle zone D, F e area prospiciente la zona A, per adempiere alla prescrizione n.8 ("*In considerazione del raddoppio dei quantitativi dei materiali combustibili previsti nelle zone F e Fbis (ex area C)*") (oggetto di richiesta, non ancora consentito) "*siano installati ulteriori idranti UNI 70 sul retro delle predette zone di stoccaggio (lato strada) con idonee piattaforme dotate di scalette di accesso fino a quota almeno pari a quella della sommità delle pareti di contenimento, tali da poter indirizzare efficacemente il getto sul materiale stoccato in caso di incendio*") contenuta nel parere di conformità dei VVF (Rif. Prot. n. 10160) del 07/06/2019, la ditta ha proposto di sostituire l'attuale recinzione dotata di copertura con telo ombreggiante, posta sulla duna, con un muretto in c.a. alto circa 1,40 mt così da poter consentire l'installazione di n. 3 spingarde direttamente sulla sommità della duna, accessibili direttamente dall'esterno dell'impianto; verranno quindi realizzati tutti gli interventi previsti dalle prescrizioni del parere di conformità prot. 10160 del 07/06/2019, compresi quelli sulla duna fronte strada (camminamento, idranti, muro di riparo); inoltre il gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di sollevamento che verrà installato costituisce attività soggetta di tipo A ai sensi del DPR 151/2011, quindi i relativi elaborati di progetto saranno allegati alla SCIA che verrà presentata alla fine dei lavori al Comando VVF, mentre la realizzazione della vasca non modifica le condizioni di sicurezza antincendio dell'impianto di trattamento rifiuti, quindi non costituisce aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;

il rappresentante dei VVF ha ritenuto corretto ed esaustivo quanto espresso dalla ditta nella relazione tecnica trasmessa con le integrazioni (prot. 66619 del 22/04/2022) ed ha espresso parere favorevole in merito al progetto;

a titolo di completamento la ditta, in data 26/07/2022 (prot. ARPAE n.123449), ha trasmesso l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (acquisito agli atti dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena con prot. n. 13035 del 19/07/2019);

con le integrazioni di cui sopra, la ditta ha inoltre trasmesso l'atto unilaterale d'obbligo firmato, in merito alla realizzazione di costruzioni all'interno della fascia di rispetto della S.P. 413 Romana Nord, ritenuto corretto ed esaustivo da parte della Provincia di Modena;

in merito all'attività di gestione rifiuti, la ditta ha chiesto di introdurre nuovamente i Codici EER 150105 e EER 191201 in quanto ammessi dal D.M. 188/2020 nell'Allegato 1 punto b) per la produzione di carta e cartone

recuperati, ed ha dichiarato che la gestione di carta e cartone avviene nel rispetto di quanto previsto dal DM 188/2020, recepito nel sistema di gestione aziendale certificato UNI EN ISO 9001. Inoltre in data 27/08/2021 è stata effettuata con esito positivo la verifica da parte dell'ente Certificatore per l'estensione del campo di applicazione.

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi all'istanza presentata dalla ditta CARE srl, pertanto la Conferenza conclusiva, tenutasi il giorno 30/05/2022, presenti i rappresentanti di ARPAE, Comando Provinciale VVFF, Comune di Carpi, Provincia di Modena, AUSL, SNAM e la Ditta, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 intestata alla Ditta CARE Srl nel rispetto delle indicazioni date dalla Conferenza e delle prescrizioni contenute nei pareri e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento, trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza.

#### **PRESO ATTO:**

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- nota prot. n.28831 del 21/02/2022 e prot. n.88309 del 26/05/2022, con cui il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- Contributo del Comando provinciale VVFF di Modena (prot. n.107837 del 09/07/2021);
- Contributo (prot. n.112317 del 19/07/2021) e parere favorevole (prot. n.22445 del 11/02/2022) del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- Nulla Osta di Snam Rete Gas (prot. n.76300 del 06/05/2022).

#### **ACQUISITA INOLTRE:**

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 31/05/2022, prot. PR\_MOUTG\_Ingresso\_0044455\_20220527, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.97078 del 13/06/2022.

#### **CONSIDERATO CHE:**

L'istanza è finalizzata ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

il D.M. n. 188/2020, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, identificati dai codici EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308 nonché provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali, cessano di essere qualificati rifiuti, ed inoltre stabilisce che gli impianti che effettuano operazioni di recupero, che intendono produrre End of Waste costituiti da "carta e cartone recuperati", dovevano adeguarsi alle disposizioni previste dal D.M. n. 188/2020 entro il 23.08.2021;

l'istanza è finalizzata all'adeguamento dell'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone con ottenimento di End of Waste (trattamento R3) secondo le disposizioni del DM 22 settembre 2020, n. 188;

l'adeguamento non prevede modifiche alle quantità massime recuperate annualmente, comporta unicamente adempimenti di tipo gestionale e formale;

con l'istanza la ditta ha trasmesso il Manuale del sistema di gestione Aziendale (rev.4) e la Procedura Gestione produzione di carta e cartone recuperati (End of Waste) (rev.00) e i relativi allegati;

la ditta ha inviato copia della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, con certificato n. IT312056 Versione 1 valido fino al 21/11/2024, assunto da Arpae con prot. n. 35267 del 03/03/2022, come previsto dall'art. 7 del DM 188/2020;

la stessa dichiara di essersi completamente adeguata a quanto previsto dal DM sopra citato;

la ditta utilizza la dichiarazione di Conformità di cui all'allegato 3 al DM 188/2020 per le dichiarazioni relative all'End of Waste di carta e cartone, come indicato dall'art. n. 6 comma 1 del Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020;

l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.1 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata, pertanto l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'Allegato Rifiuti;

la ditta, in data 13/02/2020 (Rif. prot. n.23536) e 27/02/2020 (prot. n.31729), ha provveduto a prestare le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 relative alla determinazione n.6014 del 24/12/2019 fino al 31/12/2031, calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3, R5 e R12 – Rifiuti non pericolosi:**

66.000 t/a x 12 €/t = **792.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA **R13 – Rifiuti non pericolosi:**

400 t x 140 €/t = **56.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI DEPOSITO PRELIMINARE **D15 – Rifiuti non pericolosi:**

80 t x 140 €/t = 11.200,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a **868.000,00 €**

#### **RITENUTO, pertanto:**

opportuno riunire nel presente atto anche quanto disposto con la precedente Determinazione n.6014 del 24/12/2019;

di poter autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.1 dell'All. 1, suball.1);

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

#### **RICHIAMATI:**

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

**DATO ATTO:**

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

**DETERMINA:**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta CARE Srl, con sede legale e operativa in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R3, R5, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni generali di seguito riportate, alle condizioni specificate nei successivi paragrafi "Fase transitoria", "Esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata", "Prescrizioni relative alla vasca di accumulo", "Prescrizioni relative alle opere di compensazione a verde" e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione rilasciata da ARPAE n.DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
  - "Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose",
  - "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici"
  - "Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera"
  - "Tav.08 - Stato di Progetto Planimetria Stabilimento – Ottobre 2021"
  - "Tav.14 - Stato di Progetto Reti Fognarie Stabilimento – Ottobre 2021"
4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta proprietaria):
  - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);

- restano salvi i diritti di terzi;
  - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
  - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **868.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che, dall'entrata in vigore del presente atto, la determinazione rilasciata da ARPAE n.DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 è da considerarsi decaduta;

*Fase transitoria (realizzazione degli interventi di modifica dell'impianto)*

8. di stabilire che il presente atto è immediatamente **efficace ai fini di quanto disposto per le operazioni di recupero R3 ed R5 dal punto 2 al punto 24 dell'Allegato Rifiuti**;
9. di stabilire che il presente atto è immediatamente **efficace ai fini della realizzazione delle opere in progetto**:
- 3 aree di stoccaggio materiali nella zona F;
  - chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di stoccaggio sovvalli nella zona D;
  - chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di scarico materiale plastico prospiciente la zona A con copertura raccordata alla veletta del capannone esistente;
  - sostituzione della recinzione dotata di copertura con telo ombreggiante, posta sulla duna, con un muretto in c.a.;
  - realizzazione di una vasca fuori terra di raccolta di tutte le acque ricadenti sulla superficie scolante (piazzi esterni), per lo stoccaggio massimo di 700 mc;
  - adeguamento degli impianti elettrici;
  - tutte le opere previste ai fini dell'ottemperanza alla normativa antincendio;
10. di stabilire che i lavori di realizzazione delle opere dovranno concludersi entro **12 mesi** dalla data di rilascio del presente atto;

11. di stabilire che, in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con il presente atto, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con la Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016, ad eccezione di quanto disposto al punto 8 del presente atto per le operazioni di recupero R3 ed R5 (ovvero sono immediatamente efficaci le prescrizioni dal punto 2 al punto 24 dell'Allegato Rifiuti), **la cui validità è estesa** per un termine ritenuto congruo, **fino al giorno 01/10/2023**;
12. di disporre che, entro 30 giorni dal termine dei lavori per la realizzazione delle opere autorizzate, siano presentati i seguenti documenti a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale:
  - un elaborato grafico di dettaglio che rappresenti lo **stato di fatto realizzato (as built)**;
  - un **Certificato di Regolare Esecuzione**, che attesti la conformità dello stato finale dell'impianto al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
  - la documentazione tecnica e fotografica attestante il rispetto della **prescrizione di screening**;
  - evidenza dell'ottemperanza al DPR 151/2011 (ANTINCENDIO);
13. di stabilire che, a seguito della corretta presentazione della documentazione di cui al punto precedente, ARPAE provvederà ad esprimere il **Nulla Osta all'esercizio e la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali dello screening**.

*Esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata*

14. di stabilire che a partire **dal giorno successivo** al rilascio del Nulla Osta all'esercizio di cui al punto precedente e della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali dello screening:
  - il presente atto diventa **efficace ai fini dell'esercizio** dell'attività di gestione rifiuti;
  - la determinazione DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 modificata con DET-AMB-2017-3927 del 25/07/2017 è da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficace;

*Prescrizioni relative alla vasca di accumulo*

15. di stabilire che, contestualmente alla realizzazione delle opere, deve essere installato un "sistema di automazione per la gestione dei livelli e dei flussi, dotato di telecontrollo con pannello operatore e sistema di allarmi per la segnalazione di guasti e malfunzionamenti"; tali sistemi di controllo dovranno risultare realizzati e funzionanti dalla documentazione di cui al punto 11 (CRE);
16. di stabilire che, al fine di garantire la capacità di invaso della vasca di accumulo, dovranno essere previsti con periodicità almeno annuale la pulizia e lo smaltimento dei fondami e dovrà essere eseguita con cadenza variabile in base all'età del manufatto la verifica dell'integrità delle vasche; tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
17. le acque raccolte nelle vasche predisposte devono essere conferite come rifiuto Codice EER 190599 ad impianti debitamente autorizzati;

*Prescrizioni relative alle opere di compensazione a verde*

18. di stabilire che, come indicato nel Nulla Osta trasmesso da SNAM Rete Gas in data 06/05/2022 (rif. prot. 76300):
  - l'inizio dei lavori nei tratti interferenti la condotta dovrà essere preventivamente concordato con l'ufficio di Snam, che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
  - dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora Snam abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
  - le opere in progetto potranno essere realizzate in parallelismo al metanodotto "Collegamento Enel Carpi Dn 300 (12")", purché lungo il tratto interferente sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M. 17.04.08 art. 2.7) e una distanza minima di sicurezza, misurata in senso orizzontale, non inferiore a metri 5,00;
  - prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa la ditta dovrà trasmettere all'unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei propri lavori;
  - il richiedente deve trasferire le informazioni di cui al primo punto a tutto il proprio personale ivi compreso

- quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
  - qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato all'istanza, il Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte della ditta - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere pari a mt. 11,00 per parte.
19. di stabilire che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, dovrà essere trasmesso al Comune di Carpi un progetto esecutivo relativo alle opere di compensazione a verde che dovranno essere realizzate entro la prima stagione agraria utile successiva al rilascio del presente atto; tale progetto verrà approvato in linea tecnica dal Comune prima della sua realizzazione;

#### *Condizioni generali*

20. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 31/12/2029 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
21. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
22. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
  - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
23. di stabilire che, entro **60 giorni** dall'entrata in vigore del presente atto, dovrà essere trasmesso ad Arpae - SAC di Modena l'aggiornamento del Manuale del sistema di gestione Aziendale e la Procedura Gestione produzione di carta e cartone recuperati (End of Waste) relativamente alla gestione dei lotti di EoW di Carta e Cartone prodotti e relativa Dichiarazione di Conformità;
24. di stabilire che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Modena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità al DM 188/2020, relativamente all'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone;
25. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
26. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

27. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Carpi. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
28. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
29. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile ad interim del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
di ARPAE Modena  
**(Dott.ssa Marina Mengoli)**

## ALLEGATO RIFIUTI

Ditta CARE srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

### REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

## PARTE DESCRITTIVA

CARE è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, in virtù della quale è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R3, R5, R12, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi, in seguito alla realizzazione delle seguenti opere in progetto: 3 aree di stoccaggio materiali nella zona F, chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di stoccaggio sovvalli nella zona D, chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di scarico materiale plastico prospiciente la zona A con copertura raccordata alla veletta del capannone esistente, modifica del sistema di gestione delle acque, adeguamento degli impianti elettrici;

la suddetta autorizzazione stabilisce inoltre che, in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, l'esercizio dell'impianto possa proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente (DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i.), la cui validità è stata estesa fino al giorno 06/08/2022 con DET-AMB-2022-1774 del 07/04/2022.

In data 15/06/2021 la ditta ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n. 93896, per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

Con l'istanza la ditta chiede di modificare il sistema di depurazione delle acque reflue attraverso la realizzazione di una vasca di contenimento e il successivo invio a depurazione dei rifiuti liquidi presso un impianto autorizzato e di poter realizzare un muretto in c.a. sulla duna in sostituzione della recinzione con telo ombreggiante, al fine di predisporre attacchi esterni per gli idranti, come richiesto dai VVF con parere espresso prot 10160 del 07/06/2019, in quanto le opere in progetto non sono ancora state realizzate.

La ditta chiede inoltre l'adeguamento al D.M. 188/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184 ter, c. 2 del D. Lgs. 152/2006".

## ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi, si è riunita in data 14/07/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.117397 del 27/07/2021), 22/02/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.37077 del 07/03/2022), e 30/05/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.92674 del 06/06/2022)

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi all'istanza presentata dalla ditta CARE srl, pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE con prot. n.28831 del 21/02/2022 e prot. n.88309 del 26/05/2022 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti, e indica prescrizioni relative alla gestione dell'impianto.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, CARE S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

- R3** *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*
- R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*
- R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*
- R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
- D15** *Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

### Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R3

2. è ammessa l'operazione di recupero R3, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO
<b>150101</b>	imballaggi di carta e cartone
<b>150105</b>	imballaggi compositi
<b>150106</b>	imballaggi in materiali misti
<b>191201</b>	carta e cartone
<b>200101</b>	carta e cartone

3. Per i rifiuti di cui al punto precedente è autorizzata l'operazione di recupero R3 per la produzione di End of Waste da carta e cartone disciplinate dal D.M. 188/2020 "regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone"; pertanto:
  - i rifiuti ammessi al trattamento, i processi, le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che "cessano la qualifica di rifiuto" devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti nel sopracitato D.M. 188/2020. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06;
  - le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le indicazioni previste nel "Manuale del Sistema di Gestione Aziendale - rev 04" certificato secondo la norma Uni En ISO 9001 e nella procedura "P.84 – produzione di carta e cartone recuperati (End of Waste) - rev 00" agli atti (prot.171200 del 08/11/2021) e comunque quelle previste in materia di End of Waste da carta e cartone dal DM Ambiente 188/2020;
  - per ogni lotto di prodotti finiti - "End of Waste" ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere compilata la "Dichiarazione di conformità", di cui all'art. 5 del D.M. n.188/2021 come da modello di cui all'allegato 3 del DM Ambiente 188/2020;
  - la Dichiarazione di Conformità, da rendersi ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 188/2020, potrà essere trasmessa ad ARPAE, in adempimento a quanto stabilito al comma 1 dello stesso articolo, anche mediante un'unica trasmissione a cadenza mensile;
4. ai sensi del D.M. n. 188/2020, gli EoW/materiali costituiti da carta e cartone recuperati, che risultano in esito alle procedure di recupero autorizzate, possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante

Dichiarazione di Conformità ai sensi dell'articolo 5 dello stesso D.M.; pertanto, qualora non sussistano le condizioni precedenti, il rifiuto costituito da carta e cartone resta classificato come tale e dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

*Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5*

5. è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13 per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO
<b>170101</b>	cemento
<b>170102</b>	mattoni
<b>170103</b>	mattonelle e ceramiche
<b>170107</b>	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106
<b>170904</b>	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

6. Caratteristiche dei rifiuti da trattare:

- a. i rifiuti in ingresso devono essere costituiti da: laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto; tali rifiuti devono essere originati da attività di cui al punto 7.1.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
- b. verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti e la loro conformità con quanto riportato ai punti precedenti, con particolare riguardo alla totale assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994);
- c. nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto;
- d. qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.

7. il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/98;

8. preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:

- l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento;
- per ogni lotto omogeneo di rifiuti, il rispetto dei parametri previsti dal test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi;
- la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;

9. L'operazione di recupero R5 autorizzata consiste in: produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti (End of Waste) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di vagliatura, macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

10. I materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 dei rifiuti di cui ai codici europei EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 devono avere caratteristiche di materia prima secondaria per l'edilizia conforme all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n.

UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186

11. ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m<sup>3</sup> di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui ai codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato) e le analisi di caratterizzazione per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205;
12. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità previste al punto 11 e gli esiti analitici devono essere allegati alla dichiarazione di conformità di cui al punto seguente;
13. ogni lotto di prodotto, considerato come un QUANTITATIVO MASSIMO 3.000 m<sup>3</sup> di materiale prodotto dal trattamento di rifiuti, è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione di cui alla procedura P.85 - rev00 - "Gestione produzione inerti", trasmessa ad ARPAE prot. 171200 del 08/11/2021; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, unitamente ai suoi allegati (esiti analitici delle analisi effettuate sul lotto) ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;
14. i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale/prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al precedente punto;
15. ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti nel presente atto deve essere attivo ed operante il sistema di gestione ISO 14001 presente in azienda, con particolare riferimento alla procedura P.85 - rev00 - "Gestione produzione inerti" trasmessa ad Arpae prot. 171200 del 08/11/2021 ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso;
16. i documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità;
17. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni;
18. i diversi lotti di materiali End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di Conformità;
19. i documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
20. nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato;
21. il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati;
22. per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:
  - Norma UNI 10802:2013 per i rifiuti autoprodotti;
  - Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in ingresso e gli EOW prodotti;
  - il prelievo deve essere attestato tramite Verbale di campionamento;

23. le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata;

24. i cumuli devono avere un'altezza massima pari a 3 mt ed essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione dei rifiuti/EoW; qualora questa altezza sia superata, sarà necessario presentare una relazione firmata da tecnico abilitato nella quale sia individuata l'altezza massima dei cumuli e ne sia documentata la stabilità in relazione ai quantitativi autorizzati, alle superfici individuate e alla tipologia di rifiuti stoccati;

*Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento R12*

25. è ammessa l'operazione di recupero R12, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO
<b>CARTA</b>	
<b>150101</b>	imballaggi di carta e cartone
<b>191201</b>	carta e cartone
<b>200101</b>	carta e cartone
<b>PLASTICA</b>	
<b>020104</b>	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
<b>070213</b>	rifiuti plastici
<b>120105</b>	limatura e trucioli di materiali plastici
<b>150102</b>	imballaggi di plastica
<b>170203</b>	plastica
<b>160119</b>	plastica
<b>191204</b>	plastica e gomma
<b>200139</b>	plastica
<b>TESSILI</b>	
<b>040221</b>	rifiuti da fibre tessili grezze
<b>040222</b>	rifiuti da fibre tessili lavorate
<b>150109</b>	imballaggi in materia tessile
<b>191208</b>	prodotti tessili
<b>200110</b>	abbigliamento
<b>200111</b>	prodotti tessili
<b>LEGNO</b>	
<b>030101</b>	scarti di corteccia e sughero

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	scarti di corteccia e legno
150103	imballaggi in legno
170201	legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200201	rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)
<b>VETRO</b>	
150107	imballaggi di vetro
160120	vetro
170202	vetro
191205	vetro
200102	vetro
<b>RIFIUTI CERAMICI ED INERTI</b>	
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
200202	terra e roccia
<b>MULTIMATERIALE</b>	
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
<b>INGOMBRANTI</b>	
200307	rifiuti ingombranti

26. il trattamento R12 è ammesso per i rifiuti EER 030105 per i quali, in base alle procedure di identificazione relative alla tipologia dell'azienda produttrice, sia certa l'assenza, all'interno della massa del rifiuto, di materiale polverulento;
27. l'attività R12 ammessa presso l'impianto consiste nelle attività di cernita, macinazione, riduzione volumetrica e pressolegatura;

*Prescrizioni specifiche per l'attività di Messa in riserva (R13)*

28. è ammessa la sola messa in riserva R13 non finalizzata a successivi trattamenti presso l'impianto per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO
<b>CARTA E CARTONE</b>	
<b>130308</b>	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
<b>LEGNO</b>	
<b>030105</b>	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
<b>PNEUMATICI</b>	
<b>160103</b>	pneumatici fuori uso
<b>ALTRI RIFIUTI</b>	
<b>191212</b>	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

29. il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui al precedente punto autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a **400 tonnellate**;
30. il quantitativo massimo istantaneo di pneumatici autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a **10 tonnellate**;
31. relativamente ai rifiuti EER 030105 suscettibili di dare origine a dispersione eolica di polveri è ammessa la sola attività di messa in riserva (R13) da effettuare nei cassoni, con copertura e/o big-bags, con i quali gli stessi sono stati conferiti dalle aziende produttrici;
32. per i rifiuti autorizzati alla sola messa in riserva (R13) non è ammessa l'effettuazione di alcun tipo di lavorazione prima dell'invio ad impianti autorizzati;
33. i rifiuti per i quali è ammessa la sola messa in riserva (R13) devono essere stoccati separatamente dagli altri materiali e dai rifiuti per i quali sono ammesse altre attività di recupero;

*Prescrizioni specifiche per l'attività di Deposito preliminare (D15)*

34. è ammesso il deposito preliminare D15 non finalizzato a successivi trattamenti presso l'impianto per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO
<b>191212</b>	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

35. il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui al precedente punto autorizzato al deposito preliminare presso l'impianto è pari a **80 tonnellate**;
36. per i rifiuti autorizzati al solo deposito preliminare (D15) non è ammessa l'effettuazione di alcun tipo di lavorazione prima dell'invio ad impianti autorizzati;
37. i rifiuti per i quali è ammesso il solo deposito preliminare (D15) devono essere stoccati separatamente dagli altri materiali e dai rifiuti per i quali sono ammesse altre attività di recupero;

*Prescrizioni generali*

38. il quantitativo massimo complessivo dei rifiuti ammessi al trattamento (operazioni R3, R5 e R12) di cui ai precedenti punti è pari a **66.000 t/a**;
39. devono essere adottate le seguenti misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre:
  - stoccaggi all'aperto: nel periodo da aprile a novembre, le aree di stoccaggio dei pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, devono essere dotate di idonea copertura, al fine di limitare la diffusione della zanzara tigre. La copertura adottata deve essere realizzata in modo tale da evitare la formazione di ristagni d'acqua e rispettare le indicazioni delle linee guida regionali (uso di tettoie, teloni di copertura senza creazione di avvallamenti.....);
  - deve essere predisposto ed attuato un piano di trattamento larvicida in particolare sui cumuli di copertoni, utilizzando i prodotti e le tempistiche indicate nelle linee guida regionali;
  - entro il 31 dicembre di ogni anno, la ditta CA.RE. S.r.l. deve trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Carpi e a AUSL Modena, il rapporto consuntivo dei trattamenti effettuati per il monitoraggio e controllo degli animali infestanti (insetti, topi, ecc...) e gli eventuali adeguamenti del programma di monitoraggio/controllo inizialmente predisposto;
  - il sito deve essere ricompreso fra quelli sottoposti al monitoraggio con ovitrappole;
  - con riferimento alle aree di stoccaggio degli pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, la ditta CA.RE.S.r.l. deve mettere in atto tutte le misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre stabilite con ordinanza del Sindaco di Carpi e delle linee guida regionali.
40. è vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti liquidi;
41. deve essere limitata la formazione di polveri durante le operazioni di trattamento e movimentazione dei materiali/rifiuti;
42. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti da trattare sulle linee devono avvenire al coperto e deve essere posta attenzione alle operazioni di carico dei rifiuti non pressati, come ad esempio i residui legnosi al fine del contenimento delle polveri; è ammessa la triturazione degli inerti con frantoio, anche mobile, nella zona identificata con la lettera D nell'elaborato "*Tav.08 - Stato di Progetto Planimetria Stabilimento – Ottobre 2021*";
43. i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie presenti nell'impianto;
44. il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
  - relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;
  - copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205 o alla norma UNI 13242.
45. lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti ed EoW deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente; tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute

- separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Anche i contenitori per rifiuti ed EoW devono essere opportunamente contrassegnati con etichette, targhe ben visibili per dimensione e collocazione;
46. dovranno essere identificati tramite cartelli mobili i rifiuti presenti con indicazione dei codici EER e, nel caso di EoW, dovrà essere identificato e distinto ciascun lotto presente;
  47. le altezze delle balle di rifiuti ed EoW collocate nell'area esterna non devono in alcun caso superare quelle delle barriere perimetrali;
  48. l'impianto deve essere gestito in conformità alla configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "Tav.08 - Stato di Progetto Planimetria Stabilimento – Ottobre 2021";
  49. ai sensi dell'articolo 226 del D.lgs. 152/06 comma 1 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
  50. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati alla gestione dei rifiuti;
  51. nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio;
  52. relativamente ai rifiuti liquidi prodotti nell'impianto e costituiti da acque emulsionate derivanti dalla condensa del compressore e olio esausto, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
    - a. le aree e/o i contenitori per il deposito temporaneo devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto e la caratteristica di pericolosità;
    - b. il deposito è ammesso esclusivamente in aree pavimentate;
  53. quotidianamente ed al bisogno dovrà essere effettuata la pulizia dei piazzali e della viabilità interna;
  54. al fine della riduzione del trasporto eolico dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione della rete metallica accoppiata al telo ombreggiante installati sulla sommità della duna;
  55. deve essere effettuato il monitoraggio (ed eventuale pulizia qualora fosse presente materiale) con cadenza quindicinale presso il punto di scarico in acque superficiali e nei pressi delle aree adiacenti all'impianto, in particolare in prossimità di bordo strada e fosso della Strada Provinciale in direzione Nord (dall'impianto fino alla Fondazione Casa dell'Albero) e in direzione Sud (dall'impianto fino all'incrocio tra la Provinciale e la strada di accesso alla chiesa);
  56. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
  57. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;

## ALLEGATO ACQUA

Ditta CARE srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue domestiche in acque superficiali

## PARTE DESCRITTIVA

CARE è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, in virtù della quale è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R3, R5, R12, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi, in seguito alla realizzazione delle seguenti opere in progetto: 3 aree di stoccaggio materiali nella zona F, chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di stoccaggio sovvalli nella zona D, chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di scarico materiale plastico prospiciente la zona A con copertura raccordata alla veletta del capannone esistente, modifica del sistema di gestione delle acque, adeguamento degli impianti elettrici;

la suddetta autorizzazione stabilisce inoltre che, in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, l'esercizio dell'impianto possa proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente (DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i.), la cui validità è stata estesa fino al giorno 06/08/2022 con DET-AMB-2022-1774 del 07/04/2022.

Relativamente agli **scarichi** si ha la seguente **configurazione legittimata**:

- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture della tettoia e della palazzina uffici confluiscono mediante condotta dedicata direttamente in acque superficiali;
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici e docce presenti in stabilimento, previo trattamento in fossa Imhoff e successivo depuratore trivalente biologico a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali;
- le acque reflue derivanti dalle fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime e rifiuti, effettuate all'interno del capannone, nonché le acque meteoriche ricadenti sull'area impermeabile esterna contigua allo stesso capannone, destinata allo stoccaggio dei rifiuti legnosi in cumuli, all'attività di frantumazione di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di triturazione dei rifiuti legnosi, sono raccolte in apposita vasca a tenuta e successivamente conferite ad impianto autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi;
- le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale impermeabilizzate scoperte destinate al transito dei mezzi e allo stoccaggio in balle e in cassoni dei rifiuti/materie prime secondarie sono raccolte in apposita vasca di prima pioggia adeguatamente dimensionata e successivamente sottoposte a trattamento depurativo con disoleatore a coalescenza e filtrazione a pressione su sabbia e carboni attivi preliminarmente allo scarico in acque superficiali; le seconde piogge sono convogliate direttamente in acque superficiali.

Le modifiche richieste con l'istanza presentata dalla ditta in data 27/09/2017 avrebbero comportato il cambio della natura dello scarico delle acque di dilavamento del piazzale, che da "acque di prima pioggia" divengono "acque reflue di dilavamento". Per tale motivo è stato proposto il potenziamento dell'impianto di depurazione con un trattamento in continuo.

In data 15/06/2021 la ditta ha presentato domanda (prot. n. 93896) per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

Con l'istanza di modifica la ditta ha proposto, in alternativa, la realizzazione di una vasca fuori terra di raccolta di tutte le acque ricadenti sulla superficie scolante (piazzali esterni) e, pertanto, la seguente **configurazione di progetto** (v. "Tav.14 - Stato di Progetto Reti Fognarie Stabilimento – Ottobre 2021"):

- a. le acque meteoriche raccolte dalle coperture della tettoia e della palazzina uffici confluiscono mediante condotta dedicata direttamente in acque superficiali;
- b. le acque reflue derivanti dai servizi igienici e docce presenti in stabilimento, previo trattamento in fossa Imhoff e successivo depuratore trivalente biologico a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali;
- c. le acque reflue derivanti dalle fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime e rifiuti, effettuate all'interno del capannone, nonché le acque meteoriche ricadenti sull'area impermeabile esterna contigua allo stesso capannone, destinata allo stoccaggio dei rifiuti legnosi in cumuli, all'attività di frantumazione di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di triturazione dei rifiuti legnosi, sono raccolte in apposita vasca a tenuta e successivamente conferite ad impianto autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi;
- d. le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale impermeabilizzate scoperte destinate al trattamento dei rifiuti, al transito dei mezzi e allo stoccaggio in balle e in cassoni dei rifiuti/ materie prime secondarie (MPS) / End of Waste (EoW), nonché eventuali percolazioni di rifiuti sono raccolte in una vasca fuori terra di dimensioni mt 15,60 x 8,00 x 6,00 H fuori terra (altezza totale della parete m 7,00, altezza totale del manufatto compresa la fondazione e la sottofondazione m 7,80), per lo stoccaggio massimo di 700 mc e inviate mediante autobotti presso l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi autorizzato di S. Marino di Carpi, gestito da AIMAG SpA e distante circa 5,9 km, prevedendo una produzione media di 5.300 t/a di tale rifiuto a cui verrà attribuito il Codice EER 190599.

Lo scarico in acque superficiali (Fossetta di Mezzo) delle acque di cui al punto (a) provenienti dalle coperture, è ammessa e non necessita di specifica autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto (b) sono classificabili come "acque reflue domestiche".

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

La Conferenza di Servizi, si è riunita in data 14/07/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.117397 del 27/07/2021), 22/02/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.37077 del 07/03/2022), e 30/05/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.92674 del 06/06/2022)

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi all'istanza presentata dalla ditta CARE srl, pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE con prot. n.28831 del 21/02/2022 e prot. n.88309 del 26/05/2022 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento rifiuti, e non ha ritenuto di fare osservazioni in merito allo scarico delle acque reflue domestiche.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

CARE S.r.l., con sede legale e impianto in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) è autorizzata a scaricare nella Fossetta di Mezzo, adiacente la proprietà e facente parte del reticolo di competenza del Consorzio della Bonifica Emilia Centro, le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici a servizio dell'attività, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. si individua come manufatto di controllo ai fini dei prelievi fiscali, il pozzetto ubicato subito a valle dell'impianto per il trattamento delle acque reflue domestiche. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi;
2. deve essere mantenuto in efficienza un idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;

3. i pozzetti di prelievo campioni posti a valle del sistema di trattamento devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo ed avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
4. l'attività di manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti deve essere effettuata con frequenza minima annuale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di fanghi di risulta dal trattamento delle acque e la relativa destinazione.
5. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
6. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
7. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Carpi (MO) ed al Consorzio della Bonifica Emilia Centro di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

## ALLEGATO RUMORE

Ditta CARE srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

## PARTE DESCRITTIVA

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 471 del 25/11/2008, il progetto dell'impianto in oggetto è stato approvato con la conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In esito alla procedura di V.I.A., il Comune di Carpi ha rilasciato nulla osta acustico provvisorio ai sensi dell'art.8 comma 6 della L.447/95, subordinando il rilascio di quello definitivo alla presentazione di una relazione acustica di collaudo corredata da opportune rilevazioni fonometriche e attestazione dell'avvenuta realizzazione delle barriere acustiche previste in progetto.

La Ditta ha presentato relazione di collaudo acustico, datata luglio 2011, nella quale si conferma il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali previsti e si evidenzia che nel sito, in attesa dell'attivazione della fornitura di energia elettrica di rete, è presente un gruppo elettrogeno da 240 KW alimentato a gasolio, il cui funzionamento in via provvisoria determina un incremento della rumorosità ambientale rispetto alla situazione esaminata nell'ambito del procedimento di V.I.A. La ditta dichiara che tale attrezzatura non è più presente nel sito; sarà invece installato un generatore di minore potenza (KW 25) da utilizzarsi solo in caso di emergenza. Nella relazione si attesta la realizzazione di barriere acustiche anche se con caratteristiche differenti rispetto a quanto previsto nel progetto approvato.

Il comune di Carpi, acquisito il parere di ARPA, con atto prot. n. 37810 del 20/10/2011, ha rilasciato il nulla osta acustico definitivo.

In data 22/01/2015, CA.RE. S.r.l. ha trasmesso alla Provincia di Modena un aggiornamento della relazione tecnica di collaudo acustico, datata ottobre 2014.

Le verifiche hanno dato esito positivo sia per quanto riguarda il rispetto dei valori di immissione assoluti a confine, sia per quanto riguarda il rispetto dei valori di immissione differenziali in prossimità dei ricettori sensibili.

Con il rilascio della determinazione DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016, poi modificata con DET-AMB-2017-3927 del 25/07/2017, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006:

- ha previsto la modifica dell'impianto con l'inserimento di una seconda linea di pressatura da utilizzare per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto e per gli imballaggi in plastica, in alternativa alla linea preesistente;
- ha sostituito il nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.

L'esercizio dell'attività autorizzata prevede la seguente configurazione:

1. le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
  - compattatore rifiuti
  - attività di cernita con uso di pala gommata e ragno di carico
  - vaglio rotante, separatore balistico
  - trituratore materiale ligneo
  - condizionatori per la cabina di selezione
  - filtro a maniche autopulente
  - autocarro

- trituratore inerti da costruzione e demolizione da utilizzare in alternanza al trituratore materiale ligneo per un tempo massimo di 13 ore/mese;
- 2. le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00)
- 3. la ditta è inserita all'interno di una classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- 4. l'impianto confina sui lati nord, sud ed est con aree inserite dal vigente strumento urbanistico comunale in "zona agricola" ed assegnate acusticamente ad una classe III – area mista, caratterizzata da valori limite assoluti di immissione pari a 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno. Sul fronte ovest l'area è adiacente alla strada Provinciale 413; per tale infrastruttura la zonizzazione acustica comunale ha individuato la rispettiva fascia di pertinenza, di ampiezza pari a 30 metri per ogni lato, assegnandola alla classe IV, con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte;
- 5. i ricettori sensibili potenzialmente esposti agli impatti ambientali della ditta identificati come R3, R4 e R9 negli elaborati tecnici presentati dall'azienda, sono costituiti da due abitazioni (R3 ed R9) e un edificio diroccato non abitato (R4) e risultano assegnati anch'essi ad una classe III;
- 6. i livelli sonori misurati con la configurazione sopra descritta dimostrano il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali sia presso il confine di proprietà che in corrispondenza dei ricettori individuati;
- 7. al fine di mitigare gli impatti ambientali (acustico, atmosferico, visivo) correlati all'esercizio dell'attività e in relazione all'inserimento in adiacenza di altre attività rumorose, l'azienda ha realizzato barriere acustiche sui lati sud ed ovest del perimetro dell'impianto.

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

Rispetto alla situazione autorizzata, con la modifica prevista non vengono introdotte nuove sorgenti sonore, viene però spostata in area esterna la zona di cernita dei materiali grossolani.

L'attività di cernita verrà svolta sul lato ovest dell'insediamento a ridosso della duna di terra ed ad una distanza di circa 30-40 metri dalla collocazione attuale, tale modifica non viene ritenuta impattante in quanto attualmente, le operazioni di cernita pur essendo effettuate in zona coperta, vengono svolte nella parte di capannone non tamponata.

La ditta ha eseguito nel luglio 2017 un collaudo acustico da cui è emerso il rispetto dei limiti di zona ai confini aziendali e in prossimità del recettore R3 (abitazione collocata ad ovest a una distanza maggiore di 165 m).

Nel corso dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma di tecnico competente in acustica, con cui, valutata la rumorosità della nuova configurazione impiantistica, è attestato il rispetto dei limiti acustici.

Considerato che, nell'ambito della richiesta di modifica della DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, in particolare nella richiesta avanzata alla Regione Emilia Romagna per una valutazione preliminare di eventuale assoggettabilità a screening del progetto di realizzazione della vasca di accumulo, la ditta ha confermato che non verrà prodotta nessuna nuova emissione sonora.

Acquisito, nell'ambito dell'istruttoria, il contributo del competente Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE, prot. n.28831 del 21/02/2022 e prot. n.88309 del 26/05/2022, che non ha ritenuto di fare osservazioni in merito al rumore.

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

CARE S.r.l., con sede legale e impianto in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività rumorose per le quali è necessaria l'espressione del nulla osta ai fini acustici

ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, fatti salvi i diritti di terzi, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Il funzionamento del gruppo elettrogeno è consentito esclusivamente per affrontare situazioni di emergenza.
2. L'attività di compressione delle due presse presenti nell'impianto deve essere effettuata in modo alternato, evitando l'utilizzo simultaneo.
3. In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.

Si rammenta che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.

## ALLEGATO ARIA

Ditta CARE srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

## PARTE DESCRITTIVA

CARE è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, in virtù della quale è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R3, R5, R12, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, in seguito alla realizzazione delle seguenti opere in progetto: 3 aree di stoccaggio materiali nella zona F, chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di stoccaggio sovvalli nella zona D, chiusura perimetrale su due lati e copertura dell'area di scarico materiale plastico prospiciente la zona A con copertura raccordata alla veletta del capannone esistente, modifica del sistema di gestione delle acque, adeguamento degli impianti elettrici;

la suddetta autorizzazione stabilisce inoltre che, in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, l'esercizio dell'impianto possa proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente (DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016 e s.m.i.), la cui validità è stata estesa fino al giorno 06/08/2022 con DET-AMB-2022-1774 del 07/04/2022.

In data 15/06/2021 la ditta ha presentato domanda per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica n. DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, si conferma la continuazione senza modifiche delle attività che sviluppano emissioni rispetto alla condizione legittimata con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, Allegato "ARIA", secondo la seguente configurazione:

- punto di emissione n.1 – Selezione rifiuti misti (cernita manuale, caduta nastri, pressatura): 3 vagli, 2 lettori ottici, 1 pressa MAC110 e 1 pressa MAC 108 funzionanti alternativamente;
- emissioni diffuse in area esterna: scarico materiali in ingresso e loro stoccaggio, riduzione volumetrica tramite ragno, triturazione.

Gli impianti e le attività svolte prevedono l'utilizzo di misure di contenimento delle emissioni che permettono il rispetto dei limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, e l'esercizio dell'attività risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona a condizione che le presse siano mantenute sotto aspirazione e funzionino alternativamente.

## ISTRUTTORIA E PARERI

Nel corso dell'istruttoria relativa al rinnovo dell'Autorizzazione Unica che si è conclusa con il rilascio della DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 si era rilevato che:

*“Ad oggi le attività dell'impianto hanno dato origine a ripetute segnalazioni riguardanti la dispersione di materiali leggeri di piccola pezzatura sfuggiti alla barriera in terra che delimita sul lato ovest l'area aziendale e la diffusione di polveri derivanti dalle attività di movimentazione inerti sul piazzale e cernita e movimentazione di materiali leggeri plastica, carta, cartone, ad oggi effettuata con l'ausilio di ruspe e ragni che operano sotto tettoia.*

*La documentazione progettuale presentata dà risposta alla prescrizione imposta con la conclusione della procedura di screening (LR.4/2018) (nell'area esterna di cernita devono essere collocati unicamente materiali di*

grande pezzatura e devono essere approntati idonei sistemi di mitigazione del trasporto eolico, compatibili dal punto di vista edilizio, al fine di ridurre l'impatto generato dalla presenza di rifiuti nelle aree F, 6 e D. La documentazione tecnica e fotografica attestante il rispetto della prescrizione deve essere inviata ad ARPAE SAC di Modena e Distretto Territoriale Area Nord alle condizioni che saranno stabilite nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006).

La modifica proposta non comporta modifiche strutturali all'impianto che possano ritenersi irreversibili.

La Conferenza di Servizi ha espresso il proprio parere favorevole.”

Con l'istanza di modifica dell'autorizzazione DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, CARE Srl non propone modifiche agli attuali punti di emissione.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

CARE S.r.l., con sede legale e impianto in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera, in conformità con il progetto presentato in occasione del rinnovo dell'AU concluso con il rilascio della DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - Selezione rifiuti misti (cernita manuale, caduta nastri, pressatura): 3 vagli, 2 lettori ottici, 1 pressa MAC110 e 1 pressa MAC 108 funzionanti alternativamente

Portata massima .....	11.500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima del camino.....	13 m
Durata.....	12 h/g

### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali.....	10 mg/Nmc
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

### Prescrizioni emissioni diffuse

1. Le attività di scarico dei materiali in ingresso e loro stoccaggio, di riduzione volumetrica tramite ragnano e di triturazione devono essere condotte in modo da evitare lo sviluppo di polveri; in particolare i materiali da sottoporre a triturazione devono essere sottoposti a preventiva bagnatura.

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

3. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte

V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

5. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.
6. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

#### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

7. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
8. Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
9. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena (Presidio competente e SAC), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

#### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

10. L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

11. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

12. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
13. Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.
14. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro	N° punti prelievo	Lato minore	N° punti prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

15. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

16. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
17. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
18. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto

di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

19. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

20. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
21. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
22. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

23. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
  - metodi normati e/o ufficiali
  - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente
24. **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI:** I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla

variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

### Prescrizioni relative agli autocontrolli

25. L'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno semestrale** per il punto di emissione n. 1 (v. art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006).
26. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate dal Presidio territorialmente competente di ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.
27. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**